



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale della Pediatria di libera scelta ai sensi dell'art. 32 dell'ACN 15.12.2005 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 7 dell'ACN 08.07.2010 "Procedura straordinaria di rilevazione delle carenze in caso di cessazione/trasferimento dei Pediatri di libera scelta".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 15/12/2005, adottato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/92, come successivamente integrato e modificato (di seguito anche ACN);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 32 del predetto Accordo Collettivo Nazionale, che definisce l'organizzazione dell'assistenza della pediatria di libera scelta e prevede le regole generali per l'inserimento dei pediatri negli ambiti di scelta sulla base del rapporto ottimale di *"un pediatra per ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 6 anni"*, demandando all'Accordo regionale la possibilità di indicare per ambiti territoriali dell'assistenza primaria un diverso rapporto pediatra/popolazione assistibile;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 08/07/2010, adottato ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502/92, e in particolare l'art. 7, comma 2, che stabilisce che *"qualora il calcolo del rapporto ottimale non consenta la pubblicazione di una zona carente, al fine di garantire il diritto all'assistenza pediatrica ed alla libera scelta del cittadino, le Aziende possono procedere a individuare, sulla base degli indirizzi definiti in seno al Comitato Permanente Regionale, un'ulteriore zona carente nel medesimo ambito territoriale"*;

RICHIAMATO l'art. 45 dell'Accordo Integrativo regionale vigente, approvato con Deliberazione di G.R. n. 532 del 22/05/2006, recante disciplina del rapporto ottimale in ambito regionale;

CONSIDERATO che l'applicazione del criterio di cui all'art. 32, comma 8 dell'ACN, che stabilisce in via generale che in ogni ambito può essere iscritto *"un pediatra per ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0 e 6 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell'ambito"*, non sempre consente che – in caso di cessazione dal servizio o trasferimento di un pediatra – si realizzino le condizioni per l'individuazione di una carenza, essendo quest'ultima connessa alla consistenza numerica degli assistiti in età di cd. esclusiva, ovvero i bambini da 0 a 6 anni;

DATO ATTO della necessità, segnalata dalle Aziende USL e avvertita dalle stesse Organizzazioni Sindacali di categoria, di rinvenire una soluzione alla problematica relativa all'avvenuta o prossima cessazione dal servizio di un significativo numero di pediatri convenzionati, accentuatasi anche in

corrispondenza con l'attuale situazione di emergenza connessa alla pandemia da Covid-19, nei casi in cui l'applicazione del criterio generale dell'ACN sul rapporto ottimale non consenta – anche a fronte della cessazione dal servizio di un pediatra convenzionato – l'individuazione di una carenza e il conseguente inserimento di un medico, in ambiti territoriali in cui l'esigenza assistenziale non possa essere garantita;

CONSIDERATO che tale problematica è stata oggetto di attenta valutazione in seno al Comitato permanente regionale della pediatria di libera scelta, istituito ai sensi dell'art. 24 dell'ACN 15/12/2005, e legittimato a definire, in base a quanto disposto dall'art. 7 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 08/07/2010, specifici indirizzi in materia;

DATO ATTO che in data 19/01/2021 il Comitato permanente regionale della pediatria di libera scelta ha approvato uno schema di Accordo per la definizione della “Procedura straordinaria di rilevazione delle carenze in caso di cessazione/trasferimento dei Pediatri di libera scelta”, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, condiviso dalla parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali FIMP, SiMPeF e FEDERAZIONE CIPE-SISPe-SINSPe, come da verbale accluso al presente atto deliberativo;

CONSIDERATO che nella predetta ipotesi di Accordo sono previsti, al fine di garantire l'assistenza pediatrica in un ambito territoriale in cui cessi l'attività un pediatra di libera scelta a tempo indeterminato, criteri per l'individuazione di una carenza straordinaria anche qualora non vengano soddisfatti i requisiti per l'individuazione di una carenza ordinaria ex art. 32 dell'ACN o ex art. 45 dell'Accordo Integrativo Regionale vigente;

RITENUTO di dover approvare lo schema di Accordo tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali della Pediatria di libera scelta, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e di autorizzare l'Assessore alla Sanità alla sottoscrizione dello stesso con le Organizzazioni Sindacali FIMP, SiMPeF e FEDERAZIONE CIPE-SISPe-SINSPe;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria eseguita dal Servizio competente, il Direttore del Dipartimento Sanità, anche in qualità di Dirigente del Servizio Programmazione Socio-Sanitaria, vacante, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 77/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

con voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte

- 1) di approvare lo schema di Accordo Integrativo Regionale tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali della Pediatria di libera scelta allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare l'Assessore alla Sanità alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1) del dispositivo con le Organizzazioni Sindacali FIMP, SiMPeF e FEDERAZIONE CIPE-SISPe-SINSPe;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: SANITA'

SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

UFFICIO: MEDICINA CONVENZIONATA

L'Estensore
Dott.ssa Elisabetta Comparetti

(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Elisabetta Comparetti

(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
(vacante)

Il Direttore Regionale

Dott. Claudio D'Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri

(f.to digitalmente)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====